

219.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5438	Proposta di legge S. 359 (Approvata dal Senato) n. 2231:	
Disegni di legge:		(Articoli da 6 a 10 e 12)	5423
(Annunzio)	5437	(Emendamenti all'articolo 6)	5426
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5437	(Subemendamenti all'emendamento 6. 57 del Governo)	5429
Ministro del commercio con l'estero (Trasmissione di documento)	5438	(Emendamento 6. 57 del Governo)	5432
Missioni valevoli nella seduta del 19 luglio 1995	5437	Proposte di legge:	
		(Adesione di un deputato)	5437
		(Annunzio)	5437
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5437

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 359. — SENATORI CAVAZZUTI ED ALTRI: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATA DAL SENATO) (2231)

SCALIA E DE BENETTI: NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (387)

REBECCHI ED ALTRI: NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (959)

ARTICOLI DA 6 A 10 E 12 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI

ART. 6.

(Poteri delle Autorità).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e degli atti di concessione nonché dei regolamenti di servizio di cui all'articolo 13;

c) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti esercenti il servizio irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiori a lire 200 milioni e non superiori a lire 300 miliardi; irroga altresì sanzioni amministrative pecuniarie di importi non superiori a lire 500 milioni in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli; nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire 30 milioni e non superiori a lire 500 milioni; in caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla presente lettera può disporre, ove le condizioni del servizio lo consentano e ciò non incida sulla fruibilità del servizio medesimo da parte degli

utenti, la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi, ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti non corretti nei confronti dell'utente, imponendo, se del caso, un indennizzo da corrispondere all'utente in correlazione con la durata del disservizio.

2. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni; le Autorità possono inoltre disporre perizie, analisi economiche e statistiche e consultare esperti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite procedure istruttorie idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione.

4. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva, del giudice amministrativo e devono essere inderogabilmente proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza, nonché quelli avverso i provvedimenti di sospensione dell'attività di impresa di cui al comma 1, lettera c), sono promossi davanti alla corte di appello competente per territorio.

ART. 7.

(Organizzazione delle Autorità).

1. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa nei limiti dello stanziamento iscritto in un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria di ciascuna di esse è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le Autorità, con propri regolamenti, deliberano, entro novanta giorni dalla loro costituzione, le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale nonché l'ordinamento delle carriere, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione finanziaria, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

3. Le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti previste dalla presente legge sono assicurate attraverso un apposito bollettino quindicinale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale i provvedimenti delle Autorità sono riportati entro venti giorni dalla adozione. In nessun caso le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti di cui alla presente legge si sostituiscono alle altre forme di pubblicità previste dalla legislazione vigente.

ART. 8.

(Personale delle Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di ciascuna Autorità, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo

regolamento di cui all'articolo 12, è definita la pianta organica di ciascuna Autorità, che non può eccedere le 80 unità, in relazione alle attribuzioni ad essa conferite.

2. Per la copertura dei posti in organico si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità.

3. Ciascuna Autorità fino al completamento della pianta organica può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, fino ad un massimo di 40 unità. Ciascuna Autorità può inoltre avvalersi, ove necessario, di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, di durata non superiore a due anni rinnovabili una sola volta.

4. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 5 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

5. Alle Autorità di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.

ART. 9.

(Conciliazione e arbitrato).

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini perentori e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione e di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione e di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni conciliative ed arbitrali istituite, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di conciliazione, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale il quale, se proposto, è improcedibile.

3. L'Autorità investita del tentativo di conciliazione può disporre provvedimenti temporanei diretti a ristabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

4. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

ART. 10.

(Consultazioni dei consumatori e degli utenti).

1. Al fine di favorire l'espletamento delle proprie funzioni e di acquisire pa-

ri, informazioni e documenti riguardanti le materie loro attribuite, le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Il medesimo regolamento disciplina lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

2. Le Autorità riferiscono al Parlamento sulle audizioni e sulle rilevazioni svolte ai sensi del comma 1 del presente articolo nell'ambito della relazione presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i).

ART. 12.

(Trasferimento di competenze, soppressione e riordino di uffici).

1. Al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riordinare gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono altresì, ove necessario, la soppressione degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono conseguentemente abrogate le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti gli uffici soppressi o sottoposti al riordino. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 36. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sopprimere il comma 1.

6. 37. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: la.

6. 1. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6. 38. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: richiede inserire la seguente: periodicamente.

6. 2. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: richiede inserire le seguenti: in qualsiasi momento ritenga necessario.

6. 3. Boghetta, Galdelli, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: soggetti inserire le seguenti: produttori o.

6. 48. Galdelli, Boghetta, Voccoli, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a tali richieste non può in alcun modo essere opposto il segreto industriale.

6. 49. Galdelli, Boghetta, Voccoli, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 39. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: effettua inserire le seguenti: accessi, ispezioni e.

6. 50. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Borghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: controlli inserire la seguente: semestrali.

6. 56. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: controlli inserire la seguente: periodici.

6. 4. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: regolamenti inserire le seguenti: e dei contratti.

6. 51. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 40. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: inosservanza con la seguente: inadempienza.

6. 5. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: irroga con la seguente: applica.

6. 10. Boghetta, Galdelli, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: salvo che il fatto costituisca reato con le seguenti: ferme restando le sanzioni di natura penale.

6. 7. Boghetta, Galdelli, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: 0,5 con la seguente: 0,7.

6. 6. Boghetta, Galdelli, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: 200 con la seguente: 400.

6. 9. Boghetta, Galdelli, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: 200 con la seguente: 300.

6. 8. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di importi non superiori a 500 milioni con le seguenti: di importi non inferiori a 300 milioni.

6. 11. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: non siano veritieri, inserire le seguenti: salvo che il fatto non costituisca reato.

6. 13. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: a lire 30 milioni e non superiori.

6. 47. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.

6. 12. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e non superiori a lire 500 milioni.

6. 14. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: presente lettera inserire le seguenti: garantendo comunque l'erogazione del servizio, propone.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: può disporre fino a: proporre.

6. 16. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: disporre fino a: utenti con le seguenti: proporre al Ministero competente.

6. 15. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ove le condizioni del servizio lo consentano e ciò non incida sulla fruibilità del servizio medesimo da parte degli utenti.

6. 52. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e ciò non incida sulla con le seguenti: garantendo in ogni caso la.

6. 17. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 41. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: ordina con la seguente: intima.

6. 19. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: ordina con la seguente: impone.

6. 18. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la cessazione di inserire le seguenti: atti o.

6. 21. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: non corretti nei confronti dell'utente con le seguenti: lesivi dei diritti degli utenti o dei consumatori, singoli o associati, anche in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari.

6. 22. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dell'utente con le seguenti: di uno o più utenti.

6. 23. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dell'utente inserire le seguenti: o del consumatore, singolo o associazione.

6. 24. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , se del caso,.

6. 20. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: da corrispondere all'utente inserire le seguenti: singolo o in associazione.

6. 26. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: la durata inserire le seguenti: e l'entità.

6. 25. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché degli eventuali danni ulteriori causati agli utenti, singolo o in associazione, dai suddetti comportamenti e atti non corretti.

6. 27. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) può valutare preventivamente con i soggetti esercenti il servizio i contrattipi di adesione, nonché i regolamenti di servizio, onde evitare l'inserimento di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993. Qualora il soggetto esercente il servizio non ritenga di conformarsi alle valutazioni dell'Autorità, quest'ultima può pro-

porre al giudice competente l'annullamento delle clausole abusive.

6. 55.

Scalia, Mattioli.

Sopprimere il comma 2.

6. 42. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, dopo la parola: Autorità, inserire le seguenti: ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

6. 28. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: la collaborazione con le seguenti: piena collaborazione.

6. 29. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sopprimere le parole da: le Autorità possono fino alla fine del comma.

6. 31. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, dopo la parola: disporre inserire le seguenti: se necessario.

6. 30. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'Autorità può disporre provvedimenti temporanei diretti a stabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto concessionario, produttore o esercente il servizio.

6. 54. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Sopprimere il comma 3.

6. 43. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 3, dopo le parole: piena conoscenza inserire le seguenti: e pubblicità.

6. 33. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 4.

6. 44. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 4, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.

6. 35. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: lettera c).

6. 34. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 57 DEL GOVERNO.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 6. 57. 1.

Mario Caruso, Tatarella.

Al comma 1, lettera d), aggiungere: corrispondente al danno recato.

0. 6. 57. 5.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 1, lettera e), aggiungere le parole: le procedure di conciliazione possono essere altresì promosse dalle associazioni dei consumatori.

0. 6. 57. 6.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del paese.

0. 6. 57. 7.

Garavini, Diliberto, Nappi, Crucianelli, Guerra, Bolognesi, Calvanese, Commisso, Altea, Bielli, Scotto di Luzio, Vignali, Sciacca, Boffardi, Dorigo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

0. 6. 57. 8.

Scalia, Mattioli, Paissan, Canesi, Pecoraro Scanio, Procacci, Turroni, De Benetti, Galletti, Corleone, Reale, Agostini, Guerra, Altea, Bielli, Bolo-

gnesi, Boffardi, Crucianelli, Garavini, Dorigo, Nappi, Commisso, Vignali, Calvanese, Sciacca, Scotto di Luzio, Peraboni, Porta Graticola, Cavaliere, Girelli.

Al comma 3, sostituire le parole da: Le autorità fino a: n. 241. *con le seguenti:* Al fine di favorire l'espletamento delle proprie funzioni e di acquisire pareri, informazioni e documenti riguardanti le materie loro attribuite, le Autorità disciplinano ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

0. 6. 57. 9.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 3, dopo le parole: siano organizzati *aggiungere le seguenti:* e le organizzazioni sindacali.

0. 6. 57. 10.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: da adottare entro 60 giorni dall'avvenuta nomina dell'Autorità.

0. 6. 57. 11.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Autorità riferiscono al Parlamento sulle audizioni e sulle rilevazioni svolte ai sensi del comma 1 del presente articolo nell'ambito della relazione presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i).

0. 6. 57. 12.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 6, sopprimere la parola: anche.

0. 6. 57. 2.

Mario Caruso, Tatarella.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: l'Autorità deve assumere la trasparenza e la pubblicità delle entrate e delle spese.

0. 6. 57. 13.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

0. 6. 57. 23.

Le Commissioni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: il trattamento giuridico e economico del personale con le seguenti: il trattamento giuridico e economico del

personale viene stabilito con apposita legge.

0. 6. 57. 14.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: le forme di pubblicità speciale di atti e procedimenti previste dalla presente legge sono assicurate attraverso un apposito bollettino quindicinale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio nel quale i provvedimenti delle Autorità sono riportati entro venti giorni dalla adozione senza sostituzione di altre forme di pubblicità.

0. 6. 57. 15.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: ad eccezione fino alla fine del comma.

0. 6. 57. 3.

Mario Caruso, Tatarella.

Al comma 9 sopprimere le parole da: ad eccezione fino alle seguenti: e successive modificazioni.

0. 6. 57. 16.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: le Autorità per i propri fini isti-

tuzionali sono tenute a ricorrere agli organismi di controllo già istituiti presso i ministeri.

0. 6. 57. 17.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: anche in forza fino a: determinato.

0. 6. 57. 4.

Mario Caruso, Tatarella.

Al comma 10 sopprimere le parole: che possono essere rinnovati una sola volta.

0. 6. 57. 18.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 11 dopo le parole: nelle imprese del settore, aggiungere le seguenti: fino a cinque anni dopo la risoluzione dei rapporti con l'autorità medesima.

0. 6. 57. 19.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.

0. 6. 57. 21.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolo-

gnesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: e cessano le competenze esercitate in materia dal comitato interministeriale per la programmazione economica.

0. 6. 57. 20.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

Al comma 12 dopo la parola: riorganizzati aggiungere le seguenti: le modifiche alla legge n. 71 del 1994 avvengono con apposita legge.

0. 6. 57. 22.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, Guerra, Altea, Bielli, Bolognesi, Calvanese, Boffardi, Garavini, Nappi, Vignali, Sciacca, Scotto di Luzio, Crucianelli, Commisso.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, PRESENTATO DAL GOVERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Poteri, organizzazione e personale delle Autorità).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede ai soggetti esercenti il servizio informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui all'articolo 13;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

2. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

3. Le Autorità possono svolgere, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati, nonché rilevazioni relative alla soddisfazione degli utenti e sulla qualità dei servizi, secondo modalità da definire con proprio regolamento.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o

più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

5. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il Tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

6. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale

di ruolo, che non può eccedere le 80 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità.

10. Ciascuna Autorità fino al completamento della pianta organica può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati una sola volta.

11. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può

assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate al sensi del precedente periodo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 7, 8, 9, 10 e 12.

6. 57.

Governo.

N.B. — Per gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della proposta di legge, nel testo delle Commissioni, si veda l'Atto Camera 2231 n. 11.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 19 luglio 1995.**

Acierno, Agnaletti, Arlacchi, Ayala, Bergamo, Caccavale, Cecchi, Di Muccio, Ferrara, Innocenzi, Martino, Matranga, Milio, Molinaro, Novi, Odorizzi, Occhetto, Pampo, Provera, Savarese, Sbarbati, Scarpa Bonazza Buora.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 luglio 1995 sono state Presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAZZONE ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di validità delle schede elettorali e di collegamenti per i candidati nei collegi uninominali » (2903);

NESPOLI: « Ordinamento della professione di assistente alla poltrona odontoiatrica e istituzione del relativo albo professionale » (2904);

SAIA ed altri: « Disciplina della professione di dottore naturalista » (2905);

SAIA E NARDINI: « Norme relative alla sterilizzazione volontaria » (2906).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 18 luglio 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992 » (2907).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge PIERGIORGIO MARTINELLI: « Nuove norme per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri » (2701) (annunziata nella seduta del 16 giugno 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LUCCHESI.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla sottoindicata Commissione permanente in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MELUZZI ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini

italiani residenti all'estero» (2838) (*Parere della II, della III, della V e della XI Commissione*);

S. 278-758-1082-1330. - Senatori PASQUINO ed altri e PASSIGLI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO e Senatori TABLADINI ed altri: «Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo» (*approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica*) (2900) (*Parere della II, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione*).

Trasmissione

dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera del 12 luglio 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione

data, per la parte di competenza, all'ordine del giorno LEMBO ed altri n. 9/1487/1, concernente gli accordi di Marrakesh (*Uruguay Round*) e la competitività del comparto agro-alimentare italiano in conseguenza dell'applicazione del trattato, approvato nella seduta dell'Assemblea del 15 dicembre 1994.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del Controllo e trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIII Commissione (Agricoltura), competenti per materia.

Atti

di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.